

**REVISORE UNICO
COMUNE DI OSTELLATO**

Verbale n. 6 del 23/03/2023

OGGETTO: Parere sulla proposta di modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Vista la proposta di deliberazione consiliare presentata in data 20/03/2023, concernente la modifica del Regolamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con delibera consiliare n. 15 del 29/04/2021

PREMESSO

Che le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale prevedono che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, il piano generale degli impianti pubblicitari (per i comuni oltre 20.000 ab.), la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

Viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente;

Visto che, a sostegno delle attività commerciali, il DECRETO LEGGE 19/05/2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 2020, n. 128, S.O), ha previsto, al comma 1, per le imprese di pubblico esercizio l'esonero dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che la suddetta misura di esonero è stata, da ultimo, prorogata fino al 31 marzo 2022 dall'art. 1, commi 706 e 707 della L. 30 dicembre 2021 n. 234;

Dato atto che l'Ente, alla luce dei recenti eventi internazionali che continuano a gravare sull'economia globale creando, in particolare, problemi di approvvigionamento di materie prime con conseguente aumento dei costi ed incidono negativamente sull'attuale contesto economico-sociale del Paese, intende intervenire con misure a sostegno delle attività commerciali in materia di canone unico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per il solo anno 2023, modificando in tal senso l' "art. 55 - Esenzioni" del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", sostituendo il comma 2 con il seguente:

"2. Limitatamente all'anno 2023:

a) la concessione di occupazione suolo pubblico in ampliamento di concessioni già rilasciate ad attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande e/o di produzione di prodotti di gastronomia destinati al consumo sul posto (con o senza somministrazione assistita), è esente dal

pagamento del canone sull' ampliamento concesso, a condizione che il titolare della concessione non abbia alcun debito pregresso nei confronti del comune.

L' ampliamento in linea di massima è sempre consentito – con soli arredi rimovibili adatti ai c.d. dehors (tavoli, sedie, tende o simili, retrattili o non) – in misura pari (i) allo spazio interno dei locali già in uso oltre alla concessione già autorizzata, (ii) al solo spazio interno dei locali, per chi non ha (alla data di approvazione della presente delibera consiliare) una concessione in essere;

L' ampliamento ha la finalità – potenziale – di garantire il rispetto del c.d. distanziamento sociale, quindi: (i) chi ha già concessione può chiedere superficie pari a locali interni+area concessa; (ii) chi non ha concessione può chiedere suolo pubblico pari ad area locali interni, così “duplicando” gli spazi a disposizione, fatte salve le necessarie limitazioni di spazio dovute a concessioni già in essere a favore di altri esercenti sulla medesima area, fermo restando che deve esistere un' area pubblica adiacente e/o prospiciente al locale commerciale idonea alla destinazione (temporanea) all' utilizzo privato e, comunque, dovrà essere garantita piena parità di accesso e di trattamento agli operatori che “affacciano” sulla medesima area pubblica.

Per le aree interessate da più occupazioni, alla Giunta comunale è riservata la facoltà di definire i criteri relativi a: estensione, modalità e tipologie di occupazione, allo scopo di coniugare l' esercizio dell' attività con la fruibilità degli spazi pubblici, ferma restando la competenza del Dirigente all' adozione dell' atto gestionale che definisce e circoscrive l' effettivo spazio occupabile in caso di contemporanea presenza di più concessionari/ricieste di concessione sul medesimo spazio;

b) le occupazioni di suolo pubblico già rilasciate o richieste ex novo da attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande e/o di produzione di prodotti di gastronomia destinati al consumo sul posto (con o senza somministrazione assistita), sono esenti dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico a condizione che il titolare della concessione non abbia alcun debito pregresso nei confronti del comune”;

Tenuto conto dell' impatto sul bilancio finanziario dell' ente che è stato valutato e ritenuto non pregiudizievole per gli equilibri complessivi;

Dato atto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell' art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, “**possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.**
- che l' art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che “*Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all' inizio dell' esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento*”;
- che i Principi di vigilanza e controllo dell' Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l' organo deve esprimere il proprio parere: f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l' effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l' occupazione del suolo e per l' applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali.

Rilevato:

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanze dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanze del Comune di Ostellato, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Esprime

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per la modifica del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale"

L'organo di revisione